



Comune di Storo

Provincia di Trento

Regolamento per la compartecipazione dell'integrazione economica del Comune di Storo per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza.

Regolamento per la compartecipazione dell'integrazione economica del Comune di Storo per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza.

Capo I - Riferimenti normativi e principi

Articolo 1

Integrazione economica a carico del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i cittadini residenti nel Comune di Storo per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Articolo 2

Compartecipazione alla spesa.

1. La legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 all'articolo 7 dispone che la Giunta provinciale approvi un regolamento tipo per stabilire criteri e modalità omogenee per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che vengono accolti nelle case di soggiorno o nelle residenze sanitarie assistenziali.

2. La Giunta provinciale con deliberazione del 13 novembre 1998 n. 12437 ha approvato il "regolamento tipo per la concessione di interventi economici da parte del Comune, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune" ove, tenuto conto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del codice civile, viene previsto che per la determinazione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sia valutata oltre alla capacità economica e patrimoniale dell'ospite anche quella dei suoi familiari così come individuati dall'art 4 dello stesso regolamento.

Articolo 3

Presupposti per l'intervento comunale: integrazione economica residuale; anticipazioni a titolo di rivalsa; ipoteche.

1. Il regolamento si basa sui seguenti presupposti:

a) l'intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull'ospite che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e seguenti del codice civile;

b) in caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa i donatori e i familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nelle misure stabilite dal presente regolamento;

c) ove occorra, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica residuale.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000, citato al precedente articolo 1 del presente regolamento, il Comune si fa comunque garante per obbligo di legge verso la struttura residenziale, assumendo a titolo di anticipazione a carico del bilancio comunale anche gli oneri che competono all'ospite e ai suoi familiari ai sensi delle lett. a) e b) del precedente comma, ove occorra per qualsiasi ragione o semplicemente perché essi non vi provvedano di fatto, con diritto e obbligo di rivalsa nei confronti degli inadempienti e con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell'ospite come indicato al successivo comma.

3. Nel caso di intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale e anche nel caso che chi è tenuto al pagamento non vi provveda come disposto al precedente comma, sono costituite ipoteche o analoghe garanzie su beni immobili di proprietà dell'assistito e, per la quota riservata allo stesso in

qualità di erede legittimario ai sensi dagli articoli 536 e seguenti del codice civile, sui beni immobili delle persone ivi elencate fino alla concorrenza del credito comunale maturato nel tempo. Per determinare l'importo dell'ipoteca si può assumere il valore futuro calcolato sulle rate annue a carico del bilancio comunale con riferimento all'indicatore statistico di speranza di vita e con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale e con un incremento del sessanta per cento. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso. L'importo che sarà recuperato corrisponderà a quanto versato dal comune con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale valido nel tempo intercorso e potrà essere maggiore o minore rispetto agli importi delle ipoteche.

4. A sostegno dei diritti del Comune, l'ospite, o chiunque ne abbia titolo, ha l'obbligo di compiere ogni azione idonea ivi compresa, ove ricorra il caso, l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile. Il Comune può sostenere in tutto o in parte le relative spese legali e di causa se ritenuto opportuno e di proprio interesse.

5. Allorché l'ospite non sia nelle condizioni di collaborare rispetto alle richieste dell'Amministrazione saranno contattati i familiari del medesimo o, se necessario, attivate le procedure per la nomina di amministratore di sostegno, curatore o tutore.

Articolo 4

Criteria generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa

1. L'ammontare complessivo della compartecipazione è determinato sulla base dei seguenti principi:

a) gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché di quelli collegati, secondo le definizioni di cui ai successivi articoli;

b) adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio e in rapporto ai nuclei familiari, secondo metodologie imparziali e trasparenti.

Articolo 5

Semplificazione delle procedure di accoglienza.

1. Qualora si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica previsti dal citato art. 6 comma 4 della L 328/2000 deve essere previamente informato:

a) dal servizio socio-assistenziale della Comunità di valle delle Giudicarie nel caso che la necessità sia dovuta esclusivamente da situazioni sociali;

b) dalla competente unità valutativa multidisciplinare dell'azienda provinciale per i servizi sanitari costituita a norma dell'articolo 4 comma 2 lett. e) della citata LP 6/1998 e dall'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 recante tutela della salute in provincia di Trento, nel caso che la necessità sia dovuta a motivi sanitari e assistenziali.

2. Ricevuta l'informazione di cui al comma precedente, il Comune a propria volta informa preventivamente l'ospite e i soggetti indicati all'art. 9 sui contenuti e sugli obblighi del presente regolamento e sull'ipotesi di rivalsa che il Comune intraprenderà ai sensi dell'articolo 3 nei casi e nei limiti ivi indicati.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 recante nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona o altre strutture residenziali o semiresidenziali e le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui alla sezione III della citata LP 6/1998 ospitano senza alcuna formalità nei confronti del Comune di Storo i cittadini qui residenti su segnalazione della UVM o dei servizi comunitari socio-assistenziali di cui al comma precedente e trattano direttamente con gli ospiti e i loro familiari le questioni economiche relative al pagamento della retta e a quant'altro.

4. Se e quando per qualsiasi motivo si profila l'ipotesi dell'eventuale integrazione economica, l'APSP o altro ente ospitante comunica la circostanza al Comune di Storo quantificando la quota parte di integrazione a carico del Comune.

5. Al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il funzionario competente assume la determina di impegno della spesa iscrivendola fra le spese fisse di cui all'art. 34 comma 6 del regolamento di

contabilità e contestualmente comunica ai donatari e ai familiari tenuti alla compartecipazione l'avvio del procedimento applicativo del presente regolamento, preannunciato ai sensi del comma 2.

Capo II - criteri applicativi

Articolo 6

Intervento dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune di Storo, quale sede di ultima residenza delle persone ospitate in maniera stabile in case di soggiorno o in residenze sanitarie assistenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell'ospite e dei soggetti di cui al successivo articolo 9.

2. La misura dell'intervento economico è stabilita in base alla differenza risultante tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura così come quantificata dai criteri esposti negli articoli seguenti. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso come previsto all'art. 3.

Articolo 7

Definizione della capacità contribuiva dell'ospite e costituzione di ipoteca.

1. La capacità di contribuzione da parte dell'ospite e di conseguenza l'intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale derivano dalle condizioni economiche e patrimoniali del medesimo e dei soggetti di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Situazione economica e patrimoniale dell'ospite.

1. Per la definizione della parte di retta a carico dell'ospite sono considerate tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il proprio patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dell'importo annuo di euro 2.400,00 adoperabili per strette esigenze personali e per spese di carattere straordinario od eccezionale.

Articolo 9

Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite.

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite l'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'ordine stabilito dagli artt. 437 e 433 del codice civile, considera le situazioni dei soggetti come di seguito individuati:

- a) donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell'ospite donante;
- b) il coniuge se non separato legalmente o divorziato; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- c) generi e nuore, se non divorziati o separati legalmente o nelle circostanze di cui all'art. 434 del codice civile.

Articolo 10

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari.

1. Per la valutazione della capacità contributiva dell'ospite si tiene conto dell'intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del codice civile

2. La situazione economica e patrimoniale dei familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

Articolo 11

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari individuati alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 sulla base del sistema di calcolo ISEE previsto all'articolo 15.
2. La capacità contributiva mensile dell'ospite in relazione ai familiari di cui sopra è così determinata:
 - a) nulla è richiesto per valori ISEE fino a Euro 6.000,00
 - b) per valori di ISEE superiori a Euro 6.000,00 e fino a Euro 20.000,00, applicando l'aliquota dello 0,5% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,25% per affine appartenente al gruppo c);
 - c) per valori di ISEE superiori a Euro 20.000,00 e fino a Euro 40.000,00, applicando l'aliquota dello 0,8% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,4% per affine appartenente al gruppo c);
 - d) per valori di ISEE superiori a Euro 40.000,00, applicando l'aliquota del 2% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e del 1% per affine appartenente al gruppo c).
3. Per importi inferiore a euro 20,00 mensili, è dovuta un solo versamento annuo. Nulla è dovuto per importi annui inferiori a euro 50,00.

Articolo 12

Versamento degli oneri dell'ospite.

1. Ai sensi dell'articolo 5 gli oneri a carico dell'ospite e delle persone tenute a partecipare alla capacità contributiva dell'ospite ai sensi degli articoli 10 e 11 sono versati dal medesimo e/o dai donatori e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all'istituto ospitante alle scadenze indicate.
2. In alternativa gli importi ricollegabili agli articoli 10 e 11 possono essere versati all'Amministrazione comunale, qualora quest'ultima anticipi, in tutto o in parte, quanto a carico dell'ospite.
3. In caso di versamento inferiore a quanto dovuto secondo la capacità contributiva dell'ospite, il Comune, dovendo adempiere agli obblighi assunti per legge ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 328/2000, sostiene anche la maggiore corrispondente spesa a titolo di anticipazione con diritto di rivalsa a carico degli inadempienti, come previsto all'art. 3.

Articolo 13

Casi di esclusione dal concorso spese

1. Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate e discrezionalmente valutabili dalla Giunta comunale, in cui l'ospite abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti dei familiari:
 - a) gravi violenze in famiglia;
 - b) fatti che hanno portato alla perdita della patria potestà;
 - c) dilapidazione del patrimonio della famiglia.

Articolo 14

Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite.

1. Ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ospite determina l'aggiornamento automatico dell'intervento dell'Amministrazione comunale.
2. In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora l'ospite entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta.
3. La revisione della misura della capacità contributiva dell'ospite per quanto concerne l'art. 7 avviene ogni biennio da luglio a dicembre, attraverso l'invito alla presentazione di nuova certificazione ISEE. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo la revisione, fino a scadenza del biennio.

Articolo 15

Indice della situazione economica equivalente (ISEE)

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 coordinato con le disposizioni correttive ed integrative contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e si basa su tre fattori:

- a) il numero dei componenti del nucleo familiare, escluso l'ospite
- b) i redditi complessivi del nucleo familiare dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile e/o il reddito derivante da attività finanziarie;
- c) il patrimonio complessivo del nucleo.

2. La certificazione dell'ISEE va richiesta presentando ai centri di assistenza fiscale (CAF) la documentazione dovuta per ogni componente del nucleo familiare e la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista all'art. 4 del decreto legislativo 109/1998 resa in conformità agli articoli 5, 46 e 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la quale il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto dichiarato.

Articolo 16

Procedure applicative.

1. Quando si verifica l'ipotesi prevista all'art. 5 commi 4 e 5, il Comune comunica l'avvio del procedimento ivi previsto ai soggetti individuati all'art. 9 per la definizione della capacità contributiva dell'ospite. Il funzionario competente assume il provvedimento di impegno della spesa e verifica in prima istanza se ci sono donatori come indicato all'art. 9 comma 1 lett. a) e in tal caso chiede la compartecipazione ai sensi e nei termini dell'art. 10.

2. Non sussistendo donatori o all'esaurirsi della disponibilità come disposto all'art. 10, il Comune chiede la certificazione ISEE ai soggetti individuati all'articolo 9 lett. b) e c) per la definizione della capacità contributiva dell'ospite, fissando un congruo termine.

3. Al termine del procedimento il Comune comunica ai familiari obbligati la quota di capacità contributiva dell'ospite che sono tenuti a versare risultante dai calcoli previsti all'art. 11.

Articolo 17

Controllo delle dichiarazioni.

1. L'Amministrazione comunale può procedere ad effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso l'Agenzia delle entrate, gli istituti di credito o altri intermediari finanziari analogamente a quanto previsto dal DPR 445/2000.

Articolo 18

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche per i procedimenti in istruttoria e per i cittadini residenti nel comune e loro familiari già ospiti in strutture residenziali.

Indice

Articolo 1	Integrazione economica a carico del Comune	1
Articolo 2	Compartecipazione alla spesa.	1
Articolo 3	Presupposti per l'intervento comunale:integrazione economica residuale;anticipazioni a titolo di rivalsa; ipoteche.	1
Articolo 4	Criteri generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa	2
Articolo 5	Semplificazione delle procedure di accoglienza.	2
Articolo 6	Intervento dell'Amministrazione comunale	3
Articolo 7	Definizione della capacità contribuiva dell'ospite e costituzione di ipoteca.	3
Articolo 8	Situazione economica e patrimoniale dell'ospite.	3
Articolo 9	Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite.	3
Articolo 10	Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari.	3
Articolo 11	Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari	4
Articolo 12	Versamento degli oneri dell'ospite.	4
Articolo 13	Casi di esclusione dal concorso spese	4
Articolo 14	Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite.	4
Articolo 15	Indice della situazione economica equivalente (ISEE)	5
Articolo 16	Procedure applicative.	5
Articolo 17	Controllo delle dichiarazioni.	5
Articolo 18	Disposizione transitoria	5